

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1006-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo aggiuntivo, firmato a Roma il 17 aprile 1984, arreca notevoli miglioramenti all'accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti in vigore dal 1° novembre 1978 in quanto apporta benefici per i nostri connazionali pensionati e consente di accelerare le procedure per l'ottenimento della pensione. Con esso viene introdotto un sistema di calcolo delle pensioni basato sulla salvaguardia delle pensioni autonome e sul calcolo e la liquidazione del pro-rata per quelle pensioni che richiedono la totalizzazione dei periodi effettuati nei due Paesi.

In base all'articolo 2 ciascuno dei due Paesi determina l'ammontare teorico della prestazione pensionistica che sarebbe spettata nel caso in cui tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati fossero stati effettuati sul proprio territorio. Successivamente ogni Paese fissa il pro-rata dovuto tenendo conto della frazione dei periodi accreditati in base alla propria legislazione rispetto al totale dei periodi assicurativi compiuti in entrambi. Applicando tale sistema miglioreranno le prestazioni erogate dagli Stati Uniti ai nostri connazionali.

L'articolo 2 permette, inoltre, di utilizzare i periodi contributivi inferiori ai minimi assicurativi quando ricorrano alcune condizioni ai fini dell'insorgenza del diritto alla prestazione e per la determinazione dell'importo dovuto.

Viene, altresì, stabilito che la totalizzazione effettuata da parte di un Paese dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese avviene anche quando abbia avuto luogo in quest'ultimo Paese la liquidazione di un trattamento di pensione.

L'articolo 3, per quei casi in cui prima era necessario ricorrere alla comparazione delle due prestazioni (prestazione autonoma e totalizzazione) per attribuire la più favorevole, consente di provvedere immediatamente alla liquidazione della prestazione autonoma, con notevole risparmio di tempo. Lo stesso articolo consente, altresì, la trasformazione di un pro-rata in pensione autonoma maturata successivamente.

L'articolo 4 prevede che le pensioni statunitensi determinate con il pro-rata siano fissate in base ai redditi da lavoro guadagnati negli Stati Uniti.

L'articolo 5 dà la possibilità di ricalcolare l'ammontare dei pro-rata statunitensi per nuovi periodi di assicurazione compiuti successivamente alla concessione degli stessi ai sensi della legislazione statunitense.

L'Accordo aggiuntivo potrà essere applicato alle domande ancora in corso di definizione all'atto della sua entrata in vigore. Poichè tale Accordo migliora notevolmente la situazione normativa a vantaggio dei nostri connazionali, la Commissione affari esteri propone all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.